

STATUTO

"A.N.B.S.A.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICATORI SISTEMI ASPIRAZIONE"

=====

SEZIONE I – COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI E DURATA.

ARTICOLO 1

È costituita una Associazione denominata:

**"A.N.B.S.A. – Associazione Nazionale
Bonificatori Sistemi Aspirazione"**

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede a Roma, attualmente in Corso Trieste n° 199.

ARTICOLO 3

L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e si propone i seguenti scopi:

- a) Promuovere e diffondere una cultura per la Bonifica e la Sanificazione degli impianti di aspirazione nel pieno rispetto delle normative vigenti in Italia e/o recepite dallo Stato italiano.
- b) Diffondere le più aggiornate ed innovative tecniche e procedure nazionali ed internazionali per la Bonifica e la Sanificazione degli impianti di aspirazione.
- c) Promuovere e favorire l'aggiornamento dei propri associati nel recepire le tecniche e le procedure di cui sopra, raccomandandone e prescrivendone l'utilizzo nell'esercizio della loro attività lavorativa, al fine di migliorare gli standard qualitativi di ciascuno di essi mantenendoli a livello di eccellenza.
- d) Promuovere e favorire, con ogni mezzo, lo scambio di notizie ed informazioni tra i soci per aggiornarli sulle varie tecniche di cui sopra affinché essi stessi, ed in generale l'immagine dell'associazione, ne traggano beneficio.
- e) Predisporre le più rigorose attività di controllo sulla qualità dei servizi offerti dai soci ai loro clienti affinché gli stessi risultino corrispondenti alle tecniche promosse dall'Associazione e rispettosi delle normative vigenti in materia.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, ovvero per quelli direttamente od indirettamente ad essi connessi, l'Associazione potrà svolgere qualunque attività attinente e/o affine alle proprie nonché compiere quanto ritenuto necessario al raggiungimento degli stessi.

A tal fine, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà promuovere ed organizzare, corsi di aggiornamento e/o di formazione, stages, seminari per l'insegnamento e/o l'approfondimento delle più innovative tecniche per la Bonifica e la Sanificazione degli impianti di aspirazione.

L'Associazione potrà istituire Comitati Regionali e/o Provinciali e/o Comunali, singole Unità Locali, Coordinatori e Commissioni, tutti peraltro facenti direttamente capo all'Associazione stessa.

L'Associazione potrà altresì istituire sedi secondarie al di fuori dell'Italia, partecipare ad altre associazioni, enti ed istituzioni italiane od estere aventi finalità simili e/o affini alle proprie.

ARTICOLO 4

La durata dell'Associazione è illimitata.

SEZIONE II - SOCI

ARTICOLO 5

L'Associazione si compone di un numero di soci illimitato e potranno farne parte persone fisiche o giuridiche, Enti, Istituti pubblici e/o privati che operano nel campo della Bonifica e la Sanificazione degli impianti di aspirazione o che condividano gli scopi di cui sopra. I soci saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Soci Fondatori.

Sono coloro dalla cui iniziativa è nata l'Associazione e sono intervenuti nell'atto costitutivo della stessa.

I Soci Fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee, sono tenuti al pagamento della quota associativa ma possono partecipare gratuitamente a tutte le attività promosse dall'Associazione, per le quali dovesse essere stabilito un contributo e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. I Soci Fondatori sono nominati componenti del primo Consiglio Direttivo che avrà una durata di cinque anni.

b) Soci Ordinari

I Soci Ordinari sono le Aziende che operano nel settore della Bonifica e la Sanificazione degli impianti di aspirazione. Essi condividono gli scopi dell'Associazione, presentano regolare domanda al Consiglio Direttivo e sono da quest'ultimo ammessi a far parte dell'Associazione stessa. I Soci Ordinari sono tenuti a corrispondere annualmente la quota associativa, hanno diritto di intervento e di voto nelle assemblee e sono eleggibili a tutte le cariche sociali.

c) Soci Onorari.

Sono nominati, con voto unanime, dal Consiglio Direttivo su proposta di uno o più Consiglieri tra le preminenti personalità in campo universitario, scientifico, culturale, industriale o commerciale che abbiano manifestato la loro disponibilità a collaborare al raggiungimento degli scopi associativi e la cui presenza possa dare lustro all'immagine dell'Associazione. I Soci Onorari non corrispondono alcuna quota associativa, hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esprimere il loro parere sugli argomenti all'ordine del giorno, ma non hanno diritto al voto e non sono eleggibili a cariche sociali.

d) Soci Sostenitori.

Sono tutte quelle persone fisiche o giuridiche, Enti ed Istituti pubblici o privati che, condividendo gli scopi dell'Associazione, intendano favorire il raggiungimento degli stessi, partecipando per un certo periodo all'attività dell'Associazione e, previa presentazione di regolare domanda al Consiglio Direttivo, sono da quest'ultimo ammessi, con tale qualifica, a far parte dell'Associazione per l'esercizio finanziario in corso e/o successivo a quello della loro ammissione. La qualità di Socio Sostenitore dura per un esercizio finanziario e si ottiene con la corresponsione della quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I Soci Sostenitori hanno diritto di intervenire nelle assemblee; non hanno diritto di voto e non sono eleggibili a cariche sociali.

e) Soci Affiliati.

I Soci Affiliati sono le Persone Fisiche non appartenenti a Società operanti nel settore della Bonifica e la Sanificazione dei sistemi di aspirazione, che condividono gli obiettivi associativi. I Soci Affiliati, con la corresponsione della quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, possono accedere alle qualifiche professionali previste dall'Associazione ferme restando le eventuali limitazioni operative poste a loro carico dal Consiglio Direttivo. I Soci Affiliati hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esprimere il loro parere sugli argomenti all'ordine del giorno, ma non hanno diritto al voto e non sono eleggibili a cariche sociali.

ARTICOLO 6

La qualità di Socio, di qualsivoglia categoria e ferme restando le diversità sopra specificate, comporta l'assunzione di tutti i diritti ed obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento interno dell'Associazione e di quelli del Codice Etico della stessa.

Il Socio è altresì tenuto ad osservare scrupolosamente tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea dell'Associazione e le decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

L'aspirante socio dovrà inviare la propria domanda presso la sede legale dell'Associazione, alla attenzione della Segreteria, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Associazione stessa, con allegata la documentazione eventualmente richiesta dal Consiglio Direttivo.

Sull'accoglimento o meno della domanda dell'aspirante socio, il Consiglio Direttivo delibererà con la maggioranza dei propri membri.

Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda e/o alla prima riunione utile dello stesso ovvero da quella di ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta, il Consiglio Direttivo comunicherà per iscritto all'aspirante socio l'accoglimento o meno della sua domanda.

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni.
- b) per lo spirare del termine in caso di Socio Sostenitore.
- c) per morosità.
- d) per radiazione.

Nei casi di cui sub a), b) e c) la perdita delle qualità del socio dovrà essere accertata e/o deliberata dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile dello stesso, con voto assunto a maggioranza dei propri membri.

Nel caso di cui sub d) la radiazione del socio dovrà essere accertata e/o deliberata dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile dello stesso, con voto assunto all'unanimità dei propri membri per avere il socio:

- compiuto azioni gravemente contrarie allo scopo associativo e significativamente lesive dell'immagine e del decoro dell'Associazione.
- compiuto azioni gravemente disonorevoli verso gli organi dell'Associazione, verso gli altri soci della stessa, verso terzi che hanno rivolto le loro doglianze all'Associazione, verso i dipendenti di quest'ultima.
- compiuto gravi e/o ripetute inosservanze dello Statuto Sociale, del Regolamento interno o del Codice Etico dell'Associazione ovvero per il mancato rispetto della decisione del Collegio dei Probiviri al quale il socio si era rivolto.

Qualora il Consiglio Direttivo non raggiunga l'unanimità dei suoi membri per deliberare la radiazione del socio, esso potrà comunque, a maggioranza dei suoi membri, deliberarne la sospensione per un periodo non inferiore nel minimo a tre mesi e nel massimo ad un anno.

Durante il periodo di sospensione il socio è comunque tenuto, nello svolgimento della propria attività lavorativa al pieno ed assoluto rispetto delle norme statutarie, regolamentari ed etiche dell'Associazione.

Nel periodo di sospensione è inibita al socio qualsiasi attività sociale, ivi compresa la partecipazione alle assemblee, nemmeno per delega ed ovviamente il diritto di voto.

Il socio nei confronti del quale è stato adottato il provvedimento di sospensione decadrà

automaticamente da qualsiasi carica sociale e non avrà diritto al rimborso, nemmeno parziale, della quota versata.

ARTICOLO 9

I Soci appartenenti a qualunque categoria, soggetti o meno al pagamento della quota associativa, sono liberi di contribuire con elargizioni alla vita ed alle attività dell'Associazione.

SEZIONE III – ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 11

L'Assemblea è costituita dai Soci che hanno diritto di voto. Potranno partecipare ad essa anche i Soci Onorari, i Sostenitori e gli Affiliati ma la loro presenza non influisce sul quorum costitutivo e non potranno essere portatori di deleghe.

Ogni Socio avente diritto potrà esprimere un solo voto e ciascun Socio non potrà essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria sarà effettuata dal Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata a.r. inviata all'indirizzo di ciascun Socio così come risultante dal libro Soci, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, o telegramma, con un preavviso di almeno quindici giorni.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora in cui si terrà l'assemblea in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione, con l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi nello stesso giorno indicato per la prima. L'Assemblea straordinaria, fermo restando quanto sopra previsto per le modalità di convocazione, si riunisce sempre su convocazione del Consiglio Direttivo ogni qual volta che quest'ultimo, il Presidente ovvero la metà dei Soci aventi diritto al voto ne ravvisino la necessità. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con l'intervento dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza della metà Soci aventi diritto al voto.

La validità delle deliberazioni delle assemblee sia ordinarie che straordinarie, in prima convocazione è costituita dalla maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è costituita dalla maggioranza dei Soci intervenuti ed aventi diritto al voto, fermo restando il caso della delibera concernente lo scioglimento dell'Associazione di cui al successivo articolo 22.

ARTICOLO 12

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio da più tempo appartenente all'Associazione.

L'assemblea elegge tra i presenti un Segretario.

I verbali delle assemblee, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, saranno trascritti nell'apposito libro verbali delle assemblee.

Le deliberazioni delle assemblee, validamente assunte saranno obbligatorie per tutti i Soci ed anche per quelli assenti e/o dissenzienti.

ARTICOLO 13

L'assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo.
- approva il conto consuntivo ed il preventivo di spesa sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione del suo Presidente.
- delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo ovvero da un terzo dei soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota associativa.
- delibera in generale su tutto quanto necessario per la vita corrente e la gestione programmatica dell'associazione e ad essa sottoposto con le modalità di cui sopra.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera su tutte le questioni di particolare rilevanza per la vita e la gestione dell'Associazione nell'ottica del raggiungimento dei suoi fini sociali.
- delibera sulla richiesta di dimissioni del Consiglio Direttivo ovvero sulle azioni di responsabilità nei confronti di quest'ultimo.
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione
- delibera sulle modifiche dello statuto.

ARTICOLO 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere esclusivamente Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e Vicepresidente.

Il Presidente può essere rieleggibile con un massimo di tre mandati consecutivi.

Ogni membro decaduto del Consiglio Direttivo viene sostituito con il successivo in ordine di voto nel corso delle elezioni relative.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo:

- formula le direttive generali per le varie attività dell'Associazione e le iniziative da assumere per il conseguimento degli scopi sociali.
- predispone il Regolamento interno dell'Associazione ed il Codice Etico dell'Associazione e provvede alle loro eventuali integrazioni, modifiche ed aggiornamenti, portandone a conoscenza gli associati con le modalità più opportune ed idonee.
- approva il programma annuale di attività dell'Associazione, il consuntivo annuale ed il preventivo di spesa ad esso sottoposti dal Presidente e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- delibera su tutte le questioni concernenti la gestione dell'Associazione.
- stabilisce l'eventuale istituzione di Comitati Regionali, Provinciali, Comunali, di Unità Locali, Coordinatori e Commissioni.
- stabilisce l'eventuale partecipazione dell'Associazione ad altre associazioni, Enti

- ed Istituzioni Europee ed extra europee.
- delibera sull'ammissione dei nuovi Soci.
 - determina l'ammontare delle annuali quote sociali.
 - nomina i membri del Collegio dei Probiviri.
 - delibera i provvedimenti disciplinari a carico degli associati.

ARTICOLO 16

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede sociale dell'Associazione ovvero altrove, purché in Italia.

La convocazione delle stesse è fatta dal Presidente a mezzo raccomandata a.r., posta elettronica certificata, email o telegramma inviata ai Consiglieri almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati la data, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e/o membro con maggiore anzianità di associazione ed il Consiglio provvede alla nomina di un Segretario.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario saranno trascritti nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, regolarmente e tempestivamente convocato, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale la mozione alla quale ha aderito il Presidente.

ARTICOLO 17

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo il programma delle attività, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, corredato da una sua relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

In caso di necessità, e con idonea delibera dell'Assemblea, possono essere eccezionalmente delegati al Presidente i poteri normalmente competenti al Consiglio Direttivo per la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione.

Su idonea delibera del Consiglio Direttivo, il Presidente potrà aprire, intrattenere ed estinguere conti correnti presso istituti di credito ed uffici postali, operando sugli stessi anche allo scoperto, purché nei limiti dei fidi concessi, e svolgere ogni altra attività utile e/o necessaria per intrattenere rapporti di natura economico-finanziaria con privati, Enti pubblici ed Istituti di credito e finanziari.

ARTICOLO 18

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, scelti tra i Soci Onorari dell'Associazione ovvero non Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente.

Al Collegio dei Probiviri potranno essere sottoposte le questioni che non siano di esclusiva competenza degli altri organi sociali e che riguardino l'applicazione del presente Statuto. In particolare, potranno essere allo stesso sottoposte problematiche concernenti rapporti conflittuali tra i Soci, ovvero tra quest'ultimi e l'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo e/o il suo Presidente.

Al Collegio dei Probiviri è inoltre demandata la valutazione e risoluzione dei contrasti insorti tra i Soci e l'Associazione a seguito di sanzioni disciplinari applicate dal Consiglio

Direttivo.

Il Collegio, ricevuto il reclamo da una delle parti, le convocherà per iscritto con un preavviso di almeno sette giorni per la riunione davanti a sé.

Alle riunioni del Collegio dei Probiviri non è ammessa la rappresentanza per delega.

Lo svolgimento della procedura dinanzi al Collegio dei Probiviri è privo di particolari formalità e le sue modalità vengono regolate dal Presidente del Collegio nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

La decisione adottata dal Collegio dei Probiviri non è appellabile ed il mancato rispetto della stessa può comportare sanzioni disciplinari per il Socio inadempiente.

SEZIONE IV – PATRIMONIO, ENTRATE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 19

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili dell'Associazione di proprietà di quest'ultima per averli acquistati ovvero alla stessa pervenuti per lasciti o donazioni.

ARTICOLO 20

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali.
- b) dai corrispettivi per attività sociali.
- c) da elargizioni e sovvenzioni da parte dei Soci e/o di terzi.
- d) dai redditi patrimoniali.
- e) eventuali fondi da progettualità pubbliche

ARTICOLO 21

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trenta aprile dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo della precedente gestione ed il bilancio preventivo dell'anno in corso, corredati dalla relazione del Presidente.

Nella relazione dovranno altresì essere indicati dei suggerimenti per l'investimento di eventuali eccedenze di gestione ovvero per la costituzione di un fondo di riserva.

SEZIONE V – SCIoglimento E VARIE.

ARTICOLO 22

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire:

- a) Di diritto, quando l'Associazione non sia più in grado di compiere la propria attività per il raggiungimento degli scopi sociali ovvero di provvedere al proprio funzionamento.
- b) A seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria, da assumersi con la maggioranza dei due terzi degli associati.

In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio ed i fondi esistenti saranno devoluti ad organizzazioni non aventi scopi di lucro e con oggetto analogo od affine a quello dell'Associazione, ovvero per scopi di assistenza e beneficenza.

ARTICOLO 23

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile in materia.